



mercoledì 2 luglio 2014

## Per le polizze sulla vita proventi «scomponibili»

PAGINA A CURA DI

Marco Piazza

Il regime transitorio per le polizze vita non prevede - come conferma la circolare 19/E/2014, paragrafo 4 - alcun immediato versamento dell'imposta sostitutiva sui proventi maturati al 30 giugno. Sarà alla data dell'eventuale riscatto (il naturale momento imponibile) che, per applicare le varie aliquote pro tempore vigenti, si scorporerà il provento effettivamente realizzato nella componente maturata al 30 giugno e in quella maturata dopo. Per le polizze stipulate prima del 31 dicembre 2011, il provento sarà da scomporre in tre parti da tassare, in base alla data di maturazione, al 12,5%, al 20% e al 26 per cento.

Occorrerà poi tenere conto, per ciascuna componente "temporale" del reddito, della eventuale quota parte riferibile ai titoli di Stato, da calcolare (Dm 13/12/2011) con cadenza annuale come media semplice delle percentuali dei titoli pubblici rispetto al totale dell'attivo, calcolata - nel caso delle polizze unit-linked - dai dati rilevati dal prospetto della composizione della gestione separata e dal rendiconto del fondo interno.

I fondi esterni

Per le polizze collegate a fondi esterni occorrerà fare riferimento ai dati risultanti dai prospetti dei fondi, mentre per quelle multiramo dovrà essere fatta una media ponderata dell'incidenza dei titoli pubblici sugli attivi attribuibili a ciascun ramo. In caso, invece, delle polizze emesse da compagnie estere, per cui non è previsto l'obbligo di rendiconto, per l'individuazione della documentazione utile a determinare la quota dei titoli pubblici, è previsto dal decreto che si debba fare riferimento a un'«idonea documentazione analoga a quella prevista dalla normativa italiana» e al sottoscrittore sia fornita una «specificazione certificata». Il calcolo su base annua implica che la percentuale di titoli pubblici riferita al 2014 sarà la stessa per tutta durata dell'anno, ma andrà "pesata" al 62,5% fino al 30 giugno e al 48,08% dal 1° luglio.

I riscatti parziali

La "spaccatura" del reddito realizzato nelle tre componenti temporali complica i calcoli per i riscatti parziali: per ciascun riscatto va determinato quale parte costituisca reddito e sia da assoggettare a tassazione e quale invece sia la parte di capitale. Per ciascun riscatto parziale occorrerà calcolare il rapporto tra il capitale erogato e il valore economico della polizza (che costituisce il reddito che eccede il capitale, cioè la differenza tra l'ammontare percepito e i premi pagati) e, una volta individuato il reddito, questo assorbirà prima il reddito maturato ante 2012 (tassato al 12,5%), poi il reddito maturato entro il 1° luglio (assoggettato al 20%).

La parte restante costituirà il reddito maturato dall'entrata in vigore dell'aliquota al 26% e sarà "ordinariamente" tassata al 26 per cento. Sulla base degli esempi forniti dalle Entrate con la circolare 11/E/2012, l'importo maturato alle due date di cambio aliquota dovrà essere ridotto di volta in volta (partendo dal più vecchio) dell'importo che si considera compreso in occasione di ciascun riscatto parziale. Nel caso delle prestazioni ricorrenti (cedole periodiche), poiché sulla base della risoluzione n. 138/2004 e della circolare 11/E/2012, la parte di reddito maturata al 30 giugno (e al 31 dicembre 2011) si deve calcolare sulla base della riserva matematica, dei premi versati e di eventuali riscatti anticipati (al momento dell'erogazione della prestazione non è possibile determinare l'eventuale guadagno), le cedole pagate non vanno a modificare i calcoli - non riducono i premi né incrementano le riserve - e sono tassati in base alla data di pagamento.

Il pagamento

Al momento del pagamento dell'imposta sostitutiva, dovrà scorporarsi l'imposta sui valori dei contratti assicurativi già versata che rappresenta un credito di imposta per l'imposta sostitutiva prevista dall'articolo 26-ter. Se l'lvca (che si applica



assumendo come base imponibile il valore della polizza, e non il rendimento maturato) è eccedente rispetto a quella dovuta sui redditi di capitale liquidati alla scadenza della polizza, o in caso di liquidazione della polizza in perdita o per morte dell'assicurato, l'intermediario è tenuto a restituire al contraente l'eccedenza di imposte versate annualmente e può recuperarla dai versamenti successivi delle ritenute e imposte sostitutive di analoga natura dovute nello stesso periodo di imposta o negli anni successivi o richiederla a rimborso come previsto nella circolare 41/E del 2012.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

---